

Napoli, lì 24 marzo 2021

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 6/2021

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 41/2021, denominato “Decreto Sostegni”

Con la presente ed allo scopo costante di aggiornare tutte le Aziende assistite, si ritiene opportuno comunicare che, in data 22 marzo 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n. 41/2021 (c.d. “Decreto Sostegni”). Con tale Decreto il Governo, in effetti, ha stanziato ulteriori risorse finanziarie, allo scopo di fronteggiare il periodo emergenziale determinato dalla pandemia da Covid-19. Il Decreto Legge in questione tratta svariate tematiche e, come di consueto, questo Studio provvede ad illustrare quanto disposto in ambito lavorativo:

1) **Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini precompilata IVA – art. 1:** a favore dei soggetti titolari di Partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riguardanti l’anno 2020 sia inferiore almeno del 30%, rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Diversamente, ai soggetti che hanno attivato la Partita Iva a decorrere dal 1° gennaio 2019, hanno diritto al contributo, anche in assenza del requisito sopra specificato. A tal riguardo, si precisa che l’importo del contributo a fondo perduto è determinato sulla differenza, scaturita dal raffronto dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, con l’applicazione di una percentuale, così come di seguito meglio specificato:

- 60%, per i soggetti con ricavi o compensi non superiori ad € 100.000,00;
- 50%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad € 100.000,00 e fino ad € 400.000,00;
- 40%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad € 400.000,00 e fino ad un milione di euro;
- 30%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori ad un milione di euro e fino a dieci milioni;
- 20%, per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni.

Si aggiunge, anche, che a favore dei soggetti, la cui Partita Iva risulti attiva dal 1° gennaio 2019, ai fini della media di cui trattasi, verranno presi in considerazione i mesi successivi a quello dell’attivazione della citata Partita Iva. Per quanto riguarda, invece, i soggetti, che hanno attivato la Partita Iva dal 1° gennaio 2020, l’importo del contributo non può essere superiore ad € 150.000,00; lo stesso contributo, a favore delle

persone fisiche, non potrà essere inferiore ad € 1.000,00 e per i soggetti diversi dalle persone fisiche non potrà essere inferiore ad € 2.000,00. Si precisa, anche, che l'importo eventualmente corrisposto a titolo di contributo a fondo perduto non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e non concorre, altresì, alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.Lgs. n. 446/97.

Si ritiene opportuno e doveroso far presente, inoltre, che per ottenere il contributo a fondo perduto in questione, i soggetti interessati sono tenuti a presentare (anche tramite un intermediario di cui all'art. 3 del DPR n. 322/98), esclusivamente in via telematica, un'istanza all'Agenzia delle Entrate, con l'indicazione della sussistenza dei requisiti sopra specificati. La stessa istanza, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica, le cui linee guida saranno illustrate con provvedimento a parte, a cura del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Il D.L. n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni"), sempre all'art. 1, comma 7, ha previsto, inoltre, che, in alternativa ed a scelta irrevocabile del contribuente, l'importo del contributo a fondo perduto è riconosciuto nella sua interezza sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente a compensazione e, quindi, mediante presentazione telematica all'Agenzia delle Entrate del Mod. F/24.

2) Fondo autonomo professionisti – art. 3: il Fondo autonomo e professionisti, istituito dalla legge n. 178/2020, è stato rifinanziato dal D.L. n. 41/2021. Tale Fondo è destinato, in particolare, a finanziare l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali dovuti:

- dai lavoratori autonomi e dai professionisti, iscritti alle gestioni previdenziali dell'INPS e dai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, che abbiano percepito, nel periodo di imposta 2019, un reddito complessivo non superiore ad € 50.000,00 ed abbiano subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020, non inferiore al 33% rispetto a quelli dell'anno 2019;
- dai medici, dagli infermieri e dagli altri professionisti ed operatori di cui alla legge n. 3/2018, già collocati in quiescenza ed assunti per l'emergenza derivante dalla diffusione del Covid-19.

Per completezza d'informazione, si comunica, altresì, che risultano esclusi dal Fondo in questione i premi dovuti all'INAIL.

Si aggiunge, anche, che il Fondo è concesso ai sensi della sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione Europea e nei limiti stabiliti dalla stessa Commissione.

3) Proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e annullamento dei carichi – art. 4: il Decreto Legge n. 41/2021, riprende quanto già stabilito dal Decreto Legge n. 18/2020 (c.d. "Decreto Cura Italia"), mediante il quale risultano prorogate le seguenti misure in materia di:

- ✓ **Sospensione delle attività dell'agente dalla riscossione:** slitta dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il periodo di sospensione, riguardante il versamento delle somme derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. Viene, invece, stabilito che le comunicazioni di inesigibilità, relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021, sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026;
- ✓ **Rottamazione ter e saldo e stralcio:** la lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del presente D.L. n. 41/2021, prevede che le rate della rottamazione ter e del saldo e stralcio, scadenti nell'anno 2020, possono essere versate integralmente entro il 31 luglio 2021. Per quanto riguarda, invece, le rate in scadenza il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31 maggio e il 31 luglio 2021, le stesse possono essere versate entro il 30 novembre 2021 (sono riconosciuti 5 giorni di tolleranza);
- ✓ **Proroga termini di riscossione e decadenza:** viene altresì disposto, che con riferimento ai carichi, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione, per il periodo decorrente dall'8 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e, successivamente, fino alla data del 31 dicembre 2021, nonché, anche se affidati dopo lo stesso 31 dicembre 2021, anche in riferimento a quelli relativi alle dichiarazioni presentate nell'anno 2018, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione (art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972), alle dichiarazioni dei sostituti d'imposta presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito della liquidazione definitiva dell'indennità di fine rapporto e delle prestazioni pensionistiche (articoli 19 e 20 TUIR), alle dichiarazioni delle imposte sui redditi presentate nell'anno 2017, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale (art. 36-ter del D.P.R. n. 600/1973), è prorogato:
 - di 12 mesi il termine di notifica della cartella ai fini del riconoscimento del diritto al discarico/sgravio delle somme iscritte a ruolo (ex art. 19, comma 2, lettera a, D.lgs. n. 112/1999);
 - di 24 mesi (anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della legge n. 212/2000, ed ad ogni altra disposizione di legge vigente) i termini di decadenza e prescrizione relativi alle predette entrate.
- ✓ **Pignoramenti su stipendi e pensioni:** si differisce dal 28 febbraio 2021 al 30 aprile 2021 il termine finale della sospensione (disciplinata dall'articolo 152, comma 1, del decreto Rilancio) degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro od impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati;

- ✓ **Annullamento dei carichi:** è prevista, a favore dei soggetti sotto specificati, la cancellazione automatica dei debiti di importo residuo fino ad € 5.000 euro (comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni) risultanti da singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2010 (anche se ricompresi nelle varie forme di rottamazione):
 - alle persone fisiche che hanno percepito, nell'anno d'imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro;
 - ai soggetti diversi dalle persone fisiche che hanno percepito, nel periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2019, un reddito imponibile fino a 30.000 euro.

- 4) **Ulteriori interventi fiscali di agevolazione e razionalizzazione connessi all'emergenza COVID-19 – art. 5:** l'art. 5 del D.L. n. 41/2021, in considerazione dei gravi effetti derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di sostenere gli operatori economici, ha previsto:
 - ✓ **Definizione agevolata degli avvisi bonari:** è possibile definire, in via agevolata, le somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni relative ai periodi d'imposta 2017 e 2018. A tal riguardo, si precisa che la misura interessa i soggetti con partita IVA attiva al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto de quo), che hanno subito una riduzione maggiore del 30% del volume d'affari relativo all'anno 2020, rispetto al volume d'affari dell'anno precedente. Tale agevolazione consiste nell'abbattimento delle sanzioni e delle somme aggiuntive richieste con le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del D.P.R. n. 600/1973, e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972;
 - ✓ **Proroga adempimenti fiscali:** l'art. 5, prevede inoltre:
 - lo slittamento al 31 marzo 2021 del termine per l'invio, da parte dei sostituti, delle certificazioni uniche;
 - il differimento al 31 marzo 2021 del termine entro cui i sostituti d'imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati;
 - la proroga dal 16 marzo al 31 marzo 2021 della trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate, da parte dei soggetti terzi, dei dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti relativamente alle spese sanitarie rimborsate, nonché degli altri dati riguardanti deduzioni o detrazioni;
 - lo spostamento al 10 maggio 2021 del termine entro cui l'Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti la dichiarazione dei redditi precompilata.

5) **Nuove disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale – art. 8:** i datori di lavoro privati, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare, per i lavoratori in forza alla data del 22 marzo 2021, domanda di cassa integrazione, come di seguito meglio specificato:

- ✓ **Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO)**, per una durata massima di 13 settimane, decorrenti tra il 1° aprile 2021 ed il 30 giugno 2021, a favore dei lavoratori in forza, ripetesì, alla data del 22 marzo 2021. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che per tale trattamento di integrazione salariale non è dovuto alcun contributo aggiuntivo.
- ✓ **Fondo d'Integrazione Salariale (FIS) e Cassa Integrazione Guadagni in deroga**, durata massima di 28 settimane, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021, a favore dei lavoratori in forza, ripetesì, alla data del 22 marzo 2021. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che per tali trattamenti di integrazione salariale non è dovuto alcun contributo aggiuntivo;
- ✓ **Cassa Integrazione settore agricolo (CISOA)**, durata massima di 120 giorni, nel periodo intercorrente tra il 1° aprile 2021 ed il 31 dicembre 2021.

Si precisa, anche, che le domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale in questione, dovranno essere inviate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza della domanda di cui trattasi, è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 (23 marzo 2021). Si aggiunge, anche, per completezza d'informazione, che in caso di pagamento diretto da parte dell'INPS dell'integrazione salariale in questione, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto i dati necessari per il pagamento o per il saldo della citata integrazione, entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di cassa integrazione o, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. Anche in questo caso ed in fase di prima applicazione, i termini di presentazione della domanda sono spostati al 30° giorno successivo alla data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021 (23 marzo 2021). Per le istanze, che saranno presentate ai sensi del D.L. n. 41/2021, l'INPS, allo scopo di ottimizzare il pagamento dell'integrazione salariale, ha istituito una nuova procedura, denominata “*UniEmens-Cig*”.

L'art. 8, inoltre, con particolare riferimento ai commi 9, 10 e 11, ha prorogato il blocco dei licenziamenti e più precisamente:

- ✓ ai datori di lavoro, rispettivamente fino al 30 giugno 2021 (in caso di azienda che usufruisce della CIGO) e fino a tutto il 31 ottobre 2021 (in caso di azienda che usufruire del FIS o della Cassa Integrazione Guadagni in deroga), risulta precluso e, quindi, prorogato il divieto di licenziamento per giustificato motivo

oggettivo, ivi compreso i licenziamenti collettivi avviati ai sensi della legge 223/91, compreso le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. A tal riguardo, si fa presente che restano esclusi da tale preclusione le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia nuovamente assunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di legge, di contratto collettivo nazionale di lavoro o di clausola stessa del contratto di appalto. Di conseguenza, al datore di lavoro, indipendentemente dal numero di dipendenti occupati, è preclusa la possibilità di effettuare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'art. 3 della legge 604/1966 e, quindi, restano sospese anche le procedure ad esse inerenti (art. 7 legge 604/1966). Si ritiene opportuno aggiungere, inoltre, che potranno essere attuati i licenziamenti solo nell'ipotesi in cui cessi definitivamente l'attività imprenditoriale, con conseguente messa in liquidazione della stessa società, senza continuazione anche parziale dell'attività (trasferimento d'azienda o di un ramo di essa, ai sensi dell'art. 2112 c.c.). Si fa presente, altresì, che sono esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa e, quindi, ne sia disposta la cessazione. Infatti, nel caso in cui sia disposto l'esercizio provvisorio per uno specifico ramo di azienda, sono esclusi dal divieto i licenziamenti riguardanti i settori non compresi nello stesso. I licenziamenti del personale dipendente, tra l'altro, potranno effettuarsi anche nell'ipotesi in cui venga sottoscritto un accordo collettivo, a livello aziendale, con le organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, limitatamente ai lavoratori che aderiscono volontariamente (licenziamento non oppositivo) allo stesso accordo, con riconoscimento dell'incentivo all'esodo. Si tenga conto, ad ogni modo, per una migliore cognizione, che risultano escluse dal citato blocco anche le seguenti tipologie di licenziamento, così come di seguito meglio elencato:

- per motivi disciplinari (giusta causa/giustificato motivo soggettivo);
- per mancato superamento del periodo di prova;
- per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia;
- lavoratori domestici;
- dirigenti;
- contratto di apprendistato al termine del periodo di formazione.

- 6) **Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport – art. 10:** ai lavoratori dipendenti stagionali (compreso i lavoratori in somministrazione) del settore turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato, involontariamente, il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del D.L. n. 41/2021), è riconosciuta un'indennità omnicomprensiva pari ad € 2.400,00, la cui domanda deve essere presentata entro e non oltre il 30 aprile 2021, a condizione che gli stessi non siano titolari di pensione, né di NASPI. Tale indennità spetta anche alle seguenti categorie:
- ✓ Lavoratori dipendenti stagionali appartenenti ai settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, che hanno cessato involontariamente il proprio rapporto di lavoro, nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo;
 - ✓ lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021;
 - ✓ lavoratori autonomi, privi di Partita Iva, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, nel periodo che intercorre tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali (art. 2222 del codice civile) e che non abbiano un contratto in essere alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del presente Decreto Legge). Gli stessi soggetti, per tali contratti, devono essere già iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 marzo 2021, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
 - ✓ incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo, relativo all'anno 2019, derivante dalle medesime attività superiori ad € 5.000 e titolari di Partita Iva attiva ed iscritti alla Gestione Separata e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, alla data del 23 marzo 2021.

Per completezza d'informazione, si specifica che i soggetti innanzi indicati, alla data di presentazione della domanda per l'eventuale richiesta dell'indennità pari ad € 2.400,00, non devono trovarsi in nessuna delle seguenti condizioni:

- ✓ Titolari di altro contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, diverso dal contratto intermittente, di cui al D.Lgs. n. 81/2015;
- ✓ Titolari di pensione.

Si precisa inoltre che, l'indennità di cui trattasi, ripetesesi pari ad € 2.400,00, è riconosciuta anche a favore dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, che abbiano almeno trenta contributi giornalieri versati dal 1° gennaio 2019 alla data del 23 marzo 2021, con un reddito riferito all'anno 2019 non superiore ad € 75.000,00. La medesima indennità viene erogata anche a favore dei lavoratori iscritti al

Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo, con almeno sette contributi giornalieri versati nell'anno 2019, da cui deriva un reddito non superiore ad € 35.000.

A tal riguardo, si precisa che l'indennità in questione (€ 2.400,00) spetta anche ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali, come di seguito meglio specificato:

- ✓ **Titolarità nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 23 marzo 2021 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;**
- ✓ **Titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di durata complessiva pari ad almeno trenta giornate;**
- ✓ **Assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.**

Si aggiunge, infine, che le indennità in questione non sono cumulabili tra di loro e non concorrono alla formazione del reddito. Tali indennità, tra l'altro, sono erogate dall'INPS, previa istanza nel previsto limite di spesa.

- 7) **Reddito di cittadinanza – art. 11: risultano stanziati ulteriori risorse allo scopo di rifinanziare il reddito di cittadinanza, per tutto l'anno 2021. A tal riguardo, si precisa che il reddito di cittadinanza può essere sospeso per un periodo di massimo di sei mesi, nell'ipotesi in cui il soggetto stipuli uno o più contratti di lavoro a tempo determinato e che il tutto comporti un aumento del valore del reddito familiare fino ad un massimo di € 10.000,00;**
- 8) **Reddito di emergenza (c.d. "REM") – art. 12: per i nuclei familiari in condizioni di necessità economica determinata dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, è riconosciuto un sostegno al reddito straordinario denominato Reddito di Emergenza (c.d. "Rem"), già istituito dal D.L. n. 34/2020 (c.d. "Decreto Rilancio"). Tale sostegno deve essere richiesto entro il 30 aprile 2021 direttamente all'INPS, per il tramite di un CAF e/o Patronato ed il beneficio in questione sarà erogato in tre quote, per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 e comunque fino ad un importo massimo di € 800,00, in base al certificato ISEE. Il Reddito di Emergenza, quindi, è rivolto ai soggetti aventi i seguenti requisiti:**
 - ✓ **residenza in Italia;**
 - ✓ **un valore di reddito familiare, nel mese di febbraio 2021, inferiore ad € 800;**
 - ✓ **un valore del patrimonio mobiliare familiare, con riferimento all'anno 2020, inferiore ad una soglia di € 30.000, che hanno terminato le prestazioni previste dagli artt. 1 e 15 del D.Lgs. n. 22/2015 (NASPI e DIS-COLL) tra il 1° luglio 2020 ed il 28 febbraio 2021.**

Si ritiene opportuno aggiungere, altresì, che il Reddito di Emergenza non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o che hanno percepito una delle indennità, di cui all'art. 10 del D.L. n. 41/2021 (es: indennità per professionisti, Partita Iva, lavoratori stagionali, ecc.). Il Reddito di Emergenza, tra l'altro, non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:

- ✓ essere titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità;
- ✓ essere titolari di un rapporto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità o di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa;
- ✓ essere percettori di reddito di cittadinanza, in relazione allo stesso periodo.

9) Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilità – art. 15: risultano estese fino al 30 giugno 2021 le tutele disposte a favore dei lavoratori fragili, di cui all'art. 26 del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020). In particolare, viene prorogata fino al 30 giugno 2021 la possibilità per i dipendenti (pubblici o privati), con immunodeficienze e disabilità certificate, di svolgere la loro attività in modalità di lavoro agile. Nel caso in cui detti lavoratori fragili non possano svolgere il lavoro in smart working, a favore degli stessi viene confermata, fino al 30 giugno 2021, la possibilità di equiparare le assenze di malattia al ricovero ospedaliero. A tal riguardo, si precisa che i periodi di assenza dal servizio per malattia, non sono computabili ai fini del periodo di comporta. Si aggiunge, anche, che in ultima analisi il datore di lavoro, in assenza di certificato medico prodotto dal lavoratore o nell'ipotesi in cui la prestazione lavorativa non può essere espletata in modalità agile, può collocare lo stesso in cassa integrazione.

10) Disposizioni in materia di NASpI – art. 16: all'art. 16 del D.L. n. 41/2021, viene previsto che, a decorrere dal 23 marzo 2021 e fino al 31 dicembre 2021, l'indennità Naspi è concessa a prescindere dalla sussistenza del requisito delle 30 giornate di effettivo lavoro nei 12 mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione.

11) Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine – art. 17: il D.L. n. 41/2021 ha stabilito che, fino al 31 dicembre 2021, i contratti a termine possono essere prorogati o rinnovati per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, fermo restando la durata massima complessiva di 24 mesi, senza l'inserimento delle causali previste dall'art. 19, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015. Resta inteso, che per tali contratti a termine continuano a trovare applicazione le regole generali previste dal D.Lgs. n. 81/2015. A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare, che il citato Decreto Legge n. 41/2021 non tiene conto dei rinnovi e delle proroghe già intervenute in precedenza. Su tale ultimo aspetto, si attendono ulteriori precisazioni in merito.

12) **Sostegno alle grandi imprese – art. 37:** all'art. 37 viene prevista l'istituzione di un Fondo di 200 milioni, attraverso cui saranno concessi finanziamenti della durata di 5 anni, a favore delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria, in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19. A tal riguardo, si precisa che a tale Fondo risultano ammesse anche le imprese in amministrazione straordinaria. Si precisa, infine, che per l'attuazione di tale Fondo è necessario attendere apposito decreto da parte del Ministro dello Sviluppo Economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente Decreto Legge n. 41/2021.

Si invitano tutte le Aziende assistite, qualora interessate alla richiesta della cassa integrazione, ad inviare a questo Studio apposita comunicazione in tal senso, con l'indicazione del numero delle unità lavorative che, eventualmente, saranno collocate, appunto, in cassa integrazione. Detta comunicazione dovrà essere inviata al seguente indirizzo e-mail: paghe@esterinocafasso.it.

Sull'argomento, ad ogni modo, questo Studio resta a completa disposizione per quant'altro dovesse necessitare a tal riguardo.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.


Maria Cafasso